

**REGOLAMENTO (UE) N. 690/2014 DEL CONSIGLIO****del 23 giugno 2014****che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia <sup>(1)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 204/2011 <sup>(2)</sup> dà attuazione alle misure previste nella decisione 2011/137/PESC.
- (2) Il 19 marzo 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) ha adottato la risoluzione 2146 (2014) [UNSCR 2146 (2014)], che vieta il carico, il trasporto o lo scarico di petrolio greggio illecitamente esportato proveniente dalla Libia su navi battenti la bandiera di uno Stato membro designate dal comitato delle sanzioni ("navi designate"), in assenza di istruzioni del punto di contatto del governo della Libia.
- (3) L'UNSCR 2146 (2014) chiede altresì l'adozione di misure per impedire l'ingresso delle navi designate nei porti e la prestazione di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi designate, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato.
- (4) L'UNSCR 2146 (2014) vieta inoltre le transazioni relative a petrolio greggio illecitamente esportato proveniente dalla Libia a bordo delle navi designate, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato. Tuttavia, poiché l'UNSCR 2146 (2014) consente l'ingresso delle navi designate nei porti in taluni casi, possono in tali casi essere accettate tasse portuali, anche per quanto riguarda il petrolio greggio a bordo di tali navi.
- (5) Per motivi di opportunità, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare l'elenco delle navi designate a cui si applicano tali misure conformemente alle modifiche dell'allegato V della decisione 2011/137/PESC e in base ad accertamenti eseguiti dal comitato delle sanzioni conformemente ai paragrafi 11 e 12 dell'UNSCR 2146 (2014).
- (6) Il 23 giugno 2014 la decisione 2011/137/PESC è stata modificata dalla decisione 2014/380/PESC del Consiglio <sup>(3)</sup> per dare attuazione a tali misure.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

1) all'articolo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

- «h) "navi designate", le navi designate dal comitato delle sanzioni di cui al paragrafo 11 dell'UNSCR 2146 (2014), elencate nell'allegato V del presente regolamento;
- i) "punto di contatto del governo della Libia", il punto di contatto nominato dal governo della Libia e notificato al comitato delle sanzioni conformemente al paragrafo 3 dell'UNSCR 2146 (2014).»;

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2014/380/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che modifica la decisione 2011/137/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (cfr. pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale).

